

Ufficio Comunicazione

COMUNICATO STAMPA

Accordo Italia-Svizzera e *voluntary disclosure*. Waiver sempre necessario per le operazioni fino al 22 febbraio 2015

Il *waiver* svizzero perde efficacia automaticamente con l'entrata in vigore del Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Confederazione Svizzera firmato il 23 febbraio 2015, ma solo per le operazioni intervenute a partire da tale data. Di conseguenza, anche dopo il 13 luglio 2016 (data di entrata in vigore del Protocollo) è comunque necessario produrre il *waiver*, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, se non è stato ancora trasmesso all'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia, con una nota diramata agli uffici il 24 ottobre 2016, risponde così alle richieste di chiarimenti di numerosi contribuenti e professionisti e precisa che, qualora nel testo dei *waiver* rilasciati dopo il 13 luglio 2016 venga specificato che l'autorizzazione ha un'efficacia temporale limitata alle operazioni intervenute fino al 22 febbraio 2015, il *waiver* potrà essere considerato comunque valido in quanto tale precisazione non inficia né il contenuto autorizzativo né il periodo temporale di efficacia dello stesso che va dal primo gennaio dell'anno di imposta successivo all'ultimo indicato nell'istanza al 22 febbraio 2015.

Con riferimento invece ai *waiver* già rilasciati in data anteriore al 13 luglio scorso, l'Agenzia ribadisce che resta ferma la loro piena efficacia e vincolatività per gli intermediari svizzeri qualora gli Uffici dell'Agenzia abbiano necessità, nel corso di attività istruttorie attuali e future, di attivare il cd. monitoraggio rafforzato per il periodo anteriore al 23 febbraio 2015, data di entrata in vigore dello scambio di informazioni con la Svizzera.

Si ricorda che, presentando il *waiver*, il contribuente può ottenere la riduzione delle sanzioni della metà del minimo edittale per le violazioni degli obblighi dichiarativi, previsti dall'art. 4 del Dl n. 167/1990, anche se mantiene o trasferisce le attività finanziarie, oggetto della procedura di collaborazione volontaria presso un intermediario fuori dall'Italia o dagli Stati membri dell'Ue o aderenti al See. Inoltre, al contribuente che presenta il *waiver* non si applica il raddoppio dei termini (articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del Dl n. 78/2009), nel caso in cui le attività finanziarie continuino a essere detenute in Svizzera.

Roma, 25 ottobre 2016